



Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado
della provincia di Lodi

Alle R.S.U. e R.L.S. di Istituto

Oggetto: L'importante funzione delle RSU.

Le scriventi OO.SS. territoriali rappresentative di Lodi, nell'ottica di una corretta e proficua realizzazione dei diritti sindacali, delle relazioni sindacali, delle competenze delle RSU e delle OO.SS., formulano qui di seguito, alcune considerazioni sulle RSU, sulla loro insostituibile funzione, e sulle fonti contrattuali e legislative che le hanno istituite e rese funzionali alla rappresentanza generale dei lavoratori nei singoli istituti e imprese.

L'enciclopedia Treccani, alla voce RSU (RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA), riporta la seguente definizione: " la Rappresentanza Sindacale Unitaria (di seguito "RSU"), nasce come organismo di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro con gli accordi fra Governo, Confindustria, CGIL, CISL e UIL del 23.07.1993 e del 20.12.1993. Le regole di costituzione e funzionamento della RSU sono state successivamente riformate con il T.U. sulla rappresentanza, siglato il 10.01.2014 da Confindustria, CGIL, CISL e UIL "(...).

Il T.U. del 2014, tra le parti sociali, che ha trovato accoglimento e forma legislativa dello Stato, recita, a proposito della RSU quanto segue: "I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti; per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970". "Sono fatti salvi in favore delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie il c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti: a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, l. n. 300/1970; b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, l. n. 300/1970; c) diritto di affissione di cui all'art. 25 della legge n. 300/1970".

In riferimento all'**Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 07.08.1998, al comma 3 dell'art. 5**, si legge in modo chiaro e preciso il campo di intervento e di attribuzione della funzione della RSU: "***Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo C.C.N.L. di comparto***".

E' evidentiissimo il lavoro di squadra che, la norma prevede debba essere svolto dalla RSU e dai sindacati di categoria, nella Contrattazione Collettiva Integrativa di Istituto e nelle sue fasi preparatorie. Infatti, prosegue nell'affermazione dei compiti della RSU e dei sindacati, **il comma 2 dell'articolo 8: " Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto".**

E' appena il caso di sottolineare che, le norme che statuiscono la funzione e i diritti della RSU e dei sindacati, si intersecano, oltre ad essere molteplici, con gli accordi interconfederali, nello Statuto dei Lavoratori, nei C.C.N.L., nei C.C.N.I., negli accordi sindacali quadro e da non dimenticare, nei decreti legislativi n. 165/2001 e n. 81/2008 e s.m.i., nonché la normativa che interviene sulla trasparenza nella pubblica amministrazione.

Aggiungiamo a ciò una considerazione ovvia, ma talvolta trascurata, ossia, l'influenza e la coerenza rappresentata dalle sentenze consolidate della giurisprudenza della Corte di Cassazione. Alla riflessione, nel ricordare la vasta messe normativa che influenza la funzione della RSU e dei sindacati, concorrono diverse fonti del diritto, perciò l'interpretazione dei compiti sindacali, diritti e doveri, deve tener conto, sovente, di una lettura e studio approfonditi e in correlazione gli uni con gli altri, per evitare posizioni e asserzioni superficiali e semplicistiche.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla voce tutela dei diritti sindacali, definisce "Il diritto sindacale quale facoltà di aderire ad un'organizzazione sindacale al fine di tutelare le libertà fondamentali all'interno del luogo di lavoro".

Nel ringraziare per l'attenzione, si porgono distinti saluti.

Lodi, 18.10.2022

Le Segreterie Provinciali

SNALS CONFISAL

UIL SCUOLA RUA

LODI

LODI

Prof. Di Mundo Salvatore

Dott. Boscarino Sebastiano

